



DIRIGENTE CESSATO DAL SERVIZIO E NON PENSIONATO

VERSIONE 12/03/2024

Se hai cessato il rapporto di lavoro come dirigente e non sei ancora pensionato, hai a disposizione le seguenti facoltà.

• MANTENERE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO

La posizione accantonata continua ad essere gestita nel/nei comparti prescelti beneficiando dei relativi rendimenti della gestione. Durante la fase del mantenimento resta ferma la possibilità di usufruire di tutti gli istituti previdenziali che sono statutariamente riconosciuti (anticipazioni, opzioni di comparto, ecc.).

Dopo 2 anni dall'ultimo versamento inizi a partecipare alle spese di gestione del Fondo con un costo modesto prelevato dalla tua posizione (art. 7 dello Statuto).

• TRASFERIRE LA POSIZIONE AD ALTRO FONDO PENSIONE

Se aderisci ad altro fondo pensione in relazione ad un nuovo rapporto di lavoro, puoi trasferire lì la tua posizione Previdai.

Si tratta di una facoltà che richiede un'attenta valutazione delle possibili implicazioni; in particolare, in caso di allocazione della posizione nei comparti assicurativi che garantiscono rendimenti minimi, consolidamento annuo dei risultati e coefficienti di conversione in rendita predeterminati almeno sino all'età della pensione di vecchiaia, il trasferimento ad altro fondo pensione fa venir meno tali benefici. Oltre agli strumenti che l'altro fondo mette a disposizione, è opportuno valutare accuratamente i costi applicati prendendo visione del relativo Indicatore Sintetico dei Costi (vedi sito internet del fondo e della COVIP).

• RISCATTARE LA POSIZIONE

Puoi riscattare la tua posizione in presenza di determinate condizioni che hanno comportato la perdita di partecipazione al Previdai, con applicazione di una fiscalità differenziata per tipologia.

Riscatto parziale (nella misura del 50%)

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti un periodo di inoccupazione tra 12 mesi e 48 mesi;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa e nel presupposto che non si determinino, nei successivi 6 mesi, le condizioni per l'esercizio della facoltà di trasferimento ad altro fondo pensione;
- in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, esodo incentivato.

Riscatto totale

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa e nel presupposto che non si determinino, nei successivi 6 mesi, le condizioni per l'esercizio della facoltà di trasferimento ad altro fondo pensione;
- nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

¹ "Nuovo" iscritto: dirigente privo, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare;

² "Vecchio" iscritto: dirigente titolare, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare tuttora conservata.

- **PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE LA CONTRIBUZIONE**

Se non hai raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia ed hai almeno 1 mese di contribuzione al Fondo, puoi proseguire volontariamente la contribuzione.

Puoi determinare la periodicità e l'ammontare dei versamenti volontari – fermo restando l'importo minimo di 100,00 euro a versamento – e scegliere in qualsiasi momento di sospenderli o modificarne l'importo.

- **LIQUIDARE LA POSIZIONE IN RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**

La RITA è una prestazione anticipata che puoi richiedere se hai cessato ogni attività lavorativa, hai maturato 5 anni nella previdenza complementare (o 3 anni se ti sei spostato in altri Stati membri dell'Unione europea) e se:

- entro 5 anni maturerai l'età prevista per la pensione di vecchiaia e sei in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni nella previdenza di legge;

oppure

- entro 10 anni maturerai l'età prevista per la pensione di vecchiaia e sei inoccupato da almeno 24 mesi.

Si tratta di un'erogazione frazionata di tutto (RITA TOTALE) o parte (RITA PARZIALE) del montante accantonato, che viene liquidata dal momento dell'accettazione della richiesta fino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Il termine ultimo per presentare domanda di RITA è nel settimo mese precedente il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.



APPROFONDISCI CON:

Documento per la regolamentazione del riscatto della posizione

Documento per la regolamentazione della Proseguimento e Contribuzione Volontaria Documento per la regolamentazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Documento sul regime fiscale

Sito www.previdai.it nel quale sono presenti le funzioni e la modulistica per attivare le varie opzioni